

TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 5 agosto 2010 , n. 125

Testo del decreto-legge 5 agosto 2010 , n. 125 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 182 del 6 agosto 2010), coordinato con la legge di conversione 1°ottobre 2010, n. 163 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 1), recante: «Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria». (10A11965)

Avvertenza:

Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

Tali modifiche sul video sono riportate tra i segni ((...))

A norma dell'art.15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400

(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di

conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1

Disposizioni in materia di trasporto

1. Al solo scopo di consentire alle società di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare temporaneamente le risorse di rispettiva spettanza destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

2. All'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119, le parole: «settecento miliardi di lire» sono sostituite dalle seguenti: «cinquecento milioni di euro».

3. Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze, missione competitivita' e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a fare fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, e' incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. All'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al comma 1, dopo le parole «modalita' per l'applicazione», sono inserite le seguenti: «entro il 30 aprile 2011».

5. Per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di

spesa di ciascun Ministero, per gli importi indicati nell'allegato
1
al presente decreto; dalle predette riduzioni sono escluse le
spese
indicate nell'articolo 2, comma 1, del predetto decreto-legge n.
78
del 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato
ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.

((5-bis. Al fine di assicurare il conseguimento degli obiettivi
di
privatizzazione di cui all'articolo 19-ter del decreto-legge
25
settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge
20
novembre 2009, n. 166, garantendo la continuita' del
servizio
pubblico di trasporto marittimo e la continuita' territoriale con
le
isole nel rispetto dei limiti delle risorse finanziarie di cui
ai
commi da 16 a 18 del medesimo articolo 19-ter, tenuto conto
della
intervenuta ammissione alla procedura di
amministrazione
straordinaria della Tirrenia di navigazione Spa e
della
Siremar-Sicilia regionale marittima Spa:

a) i compendi aziendali di Tirrenia di navigazione Spa,
in
amministrazione straordinaria, e di Siremar-Sicilia
regionale
marittima Spa, in amministrazione straordinaria, che
nell'ambito
della procedura di amministrazione straordinaria saranno
definiti
necessari alla gestione del servizio pubblico previsto
dalle
convenzioni di cui alla lettera f), possono essere ceduti
dal
commissario straordinario anche separatamente;

b) il commissario straordinario contiene nei tempi
minimi
consentiti dalla procedura di amministrazione straordinaria, e con
la

stessa comunque coerenti, la procedura competitiva, trasparente e non discriminatoria occorrente per le cessioni di cui alla lettera a);

c) le regioni Sardegna, Toscana, Lazio e Campania completano le rispettive procedure di privatizzazione nel piu' breve tempo ed in ogni caso non oltre la conclusione della procedura competitiva di cui alla lettera b);

d) le convenzioni di cui al comma 6 del predetto articolo 19-ter del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del 2009, sono conseguentemente prorogate dal 1° ottobre 2010 fino al completamento della procedura competitiva di cui alla lettera b) limitatamente alle clausole necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale;

e) fino al completamento delle procedure di cui alla lettera b), gli eventuali finanziamenti attivati dal commissario straordinario assistiti dalla garanzia di cui all'articolo 2-bis, secondo comma, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive modificazioni, sono impiegati per fare fronte alle esigenze necessarie alla gestione del servizio pubblico per assicurare la continuita' territoriale per tutto il periodo di svolgimento della procedura competitiva di cui alla lettera b);

f) gli schemi di convenzione di Tirrenia di navigazione Spa e Siremar-Sicilia regionale marittima Spa, approvati in data 10 marzo 2010, ai sensi dell'articolo 19-ter, comma 9, del decreto-legge n. 135 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166 del

2009, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono fatti
salvi e le relative convenzioni saranno stipulate dal Ministero
concedente con i soggetti che risulteranno aggiudicatari dei compendi
aziendali di cui alla lettera a), a seguito delle procedure di cui
alla lettera b);
g) all'articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009,
n.
135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009,
n.
166, dopo il comma 24 e' inserito il seguente:))
«24-bis. Gli atti e le operazioni posti in essere per i
trasferimenti e i conferimenti di cui ai commi da 1 a 15 sono
esenti
da imposizione fiscale».
((5-ter. Per fare fronte alla gestione di criticita' del
settore
del trasporto marittimo, legate all'esigenza di garantire
la
continuita' territoriale, e per favorire la conclusione dei
processi
di privatizzazione in atto, le regioni possono utilizzare le
risorse
del Fondo per le aree sottoutilizzate relative ai programmi
di
interesse strategico regionale di cui alla delibera del CIPE
n.
1/2009 del 6 marzo 2009, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
137
del 16 giugno 2009.))

Art. 2

Disposizioni in materia finanziaria

1. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre

2008,
n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio
2009,

n. 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle
seguenti:

«31 dicembre 2010»;

b) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con decreti
del
Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro
dell'economia e delle finanze, si procede all'eventuale proroga
del
predetto termine in conformita' alla normativa comunitaria
in
materia.».

((1-bis. In considerazione della specificita' del settore,
a
decorrere dal 1° settembre 2010 e fino al 31 dicembre 2012, per
le
spedizioni dei prodotti editoriali effettuate dalle imprese
editrici
di quotidiani e periodici iscritte al Registro degli operatori
di
comunicazione (ROC) e dalle imprese editrici di libri non si
applica
l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 24 dicembre 2003, n.
353,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2004, n. 46,
e
le tariffe massime applicabili sono determinate, senza oneri a
carico
del bilancio dello Stato, con decreto del Ministro dello
sviluppo
economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze,
sentita la Presidenza del Consiglio dei Ministri, da adottare
entro
quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge
di
conversione del presente decreto.

1-ter. L'articolo 45, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,
n.
133, si interpreta nel senso che l'incarico onorario di esperto

del servizio consultivo ed ispettivo tributario si intende in ogni caso cessato ad ogni effetto, sia giuridico sia economico, a decorrere dalla data di entrata in vigore della predetta disposizione.

1-quater. All'articolo 8, comma 2, del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, dopo le parole: «e per il versamento di tali somme» sono inserite le seguenti: «, se superiori a 50.000 euro,».

1-quinquies. All'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 4 e' inserito il seguente:

«4-bis. Il presente articolo non si applica alle attivita' economiche a prevalente carattere finanziario, ivi comprese quelle regolate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dal testo unico in materia di intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58».

1-sexies. All'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:

«5-bis. Ogni controversia relativa all'applicazione del presente articolo e' devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo».))

2. Alla regione Puglia che avendo, ai sensi dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, e che non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, e' concessa, al fine di contrastare l'aggravamento della

situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilita' di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione gia' trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la regione Puglia la disposizione contenuta nell'ultimo periodo dell'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e' sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell'Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della Regione. ((Al fine di consentire il completamento degli accertamenti tecnici preordinati alla compiuta definizione degli adempimenti procedurali previsti ai sensi del presente comma, i termini ivi stabiliti possono essere differiti fino al 15 dicembre 2010 con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale.

2-bis. Nelle regioni sottoposte ai piani di rientro dai disavanzi sanitari ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, nelle quali siano scattati, nell'anno 2010, gli incrementi automatici nella misura fissa di 0,15 e di 0,30 punti percentuali rispettivamente per l'aliquota dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e per l'addizionale regionale all'IRPEF ai sensi dell'articolo 2, comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n.

191, il blocco automatico del turn over e il divieto di effettuare
spese non obbligatorie, ai sensi dell'articolo 1, comma 174, della
legge 30 dicembre 2004, n. 311, nel caso in cui i competenti
tavoli
tecnici di verifica dell'attuazione dei piani accertino, entro il
31
ottobre 2010, il venir meno delle condizioni che hanno
determinato
l'applicazione delle citate misure, le predette misure non
operano.
La disapplicazione delle stesse e' disposta con decreto del
Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della
salute e il Ministro per i rapporti con le regioni e per la
coesione
territoriale.

2-ter. L'onere derivante dall'applicazione dell'imposta sul
valore
aggiunto (IVA) ai pagamenti relativi ad operazioni cofinanziate
per
il periodo 2007-2013 dal Fondo europeo agricolo per lo
sviluppo
rurale (FEASR) e dal Fondo europeo per la pesca (FEP), nonche'
dai
regolamenti (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, e
n.
861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, inserite nell'ambito
di
interventi a titolarita' del Ministero delle politiche
agricole
alimentari e forestali, pari a 25,5 milioni di euro, fa carico
sulle
disponibilita' del Fondo di rotazione di cui alla legge 16
aprile
1987, n. 183.))

Art. 3

Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu
e

all'Esposizione internazionale orticola di Venlo

1. E' autorizzata la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgera' dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgera' dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi e' istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo e' nominato il Commissario generale di Governo per entrambe le Esposizioni ((di cui al presente comma)) e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalita' di funzionamento della struttura.

2. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente

utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

((Art. 3-bis.

Contributo al Segretariato generale
dell'Unione per il Mediterraneo

1. Per l'anno 2010, e' autorizzata la spesa di euro 125.000 per un contributo all'Unione per il Mediterraneo (UpM) destinato al funzionamento del suo Segretariato generale con sede a Barcellona.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 125.000 per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.))

((Art. 3-ter.

Interpretazione autentica

1. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), e) ed e-bis), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, si interpretano nel senso che i contributi a fondo perduto ivi previsti e destinati alla ricostruzione, riparazione o acquisto di immobili, sono concessi ai privati o ai condomini costituiti da privati ai sensi degli articoli 1117 e seguenti del codice civile, a titolo di indennizzo per il ristoro, in tutto o in parte, dei danni causati dal sisma del 6 aprile 2009 ad edifici di proprietà privata. Conseguentemente i contratti stipulati dai beneficiari per la esecuzione di lavori e per l'acquisizione di beni e servizi connessi non si intendono ricompresi tra quelli previsti dall'articolo 32, comma 1, lettere d) ed e), del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.))

((Art. 3-quater.

Destinazione di risorse per incentivi
nel settore dell'autotrasporto

1. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, al comma 28 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le risorse complessive di cui al presente comma potranno essere

utilizzate
indifferentemente sia per il completamento di progetti
di
aggregazione o di formazione, sia per l'avvio di ulteriori
progetti
da attivare secondo le modalita' stabilite dai regolamenti di
cui
sopra e con termini da fissare con provvedimento del Ministero
delle
infrastrutture e dei trasporti».))

Art. 4

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della
sua
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
e
sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.

— 13.10.2010 —

Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato

— 14:18:59 —